Città di Modica

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/06/2025, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 39 del 24/09/2026

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA MASSA PASSIVA DELL'ISTANZA PROT OSL N. 38640 del 30/7/2025 – Geol. Paolo Mozzicato.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita presso la sede del Comune di Modica e da remoto, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 05/06/2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Sapienza Giuseppe	Presidente	X	
Torre Giovanni	Componente	X Da remoto	
Bartorilla Giuseppe	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, ultimo rendiconto approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, ultimo bilancio approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica;

Con D.P.R. in data 5 Giugno 2025, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giuseppe Sapienza, dott. Giovanni Torre e dott. Giuseppe Bartorilla;

CONSIDERATO CHE:

la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

E' un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può decidere di ricorrere ai legali dell'Ente o affidare apposito incarico;

Opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può auto organizzarsi;

L'azione amministrativa da porre in essere è disciplinata dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte II, titolo VIII concernente norme per il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario e dalle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 oltre che dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune;

In data 19 giugno 2025, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTI:

- l'art. 254 c. 4 del TUEL che stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254 c 3 del TUEL che prevede che nella massa passiva siano altresì inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio ex art. 194 verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194 c 1, lett. e) del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, c 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e che prevede:

- comma 2 – *"… L'ente locale dissestato è tenuto … a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, …, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 …..";*
- comma 3 – "*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, …, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*
- comma 4 – *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*

- comma 7 – *"… E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*;

DATO ATTO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 8/2026 è stato proposto alla Giunta Comunale di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall' art. 258 del TUEL;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 09/02/2026, accoglieva la citata richiesta, aderendo, pertanto alla relativa procedura semplificata di liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/00;
- che con propria delibera n. 10 del 03/03/2026 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha stabilito i criteri concernenti le procedure per la transazione dei debiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 03/07/2025 è stato pubblicato l'avviso ai creditori, mediante il quale è stato assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva, successivamente prorogato di ulteriori 30 giorni con deliberazione dell'O.S.L. n 5 del 13.08/2025;
  - con istanza Prot. OSL n. 38640 del 30/7/2025, il Geol. Paolo Mozzicato, per come generalizzato in atti, ha depositato istanza di insinuazione alla massa passiva, per l'importo pari ad euro 3.355,00;
  - A seguito di istruttoria, è emerso che la citata istanza non può essere accolta poiché il debito dell'ente scaturisce da prestazioni rese a far data dall'anno 2023 pertanto non di competenza di questa Commissione Straordinaria di liquidazione, giusta attestazione a firma del Dirigente del Settore III, Arch. Fabio Bellaera, prot n. 38922 del 6 agosto 2026;
  - Con nota prot. n. 39739 del 12/08/2026, è stato notificato creditore, da parte di questa commissione il preavviso di rigetto ex art 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., contenente le motivazioni ostative all'accoglimento della relativa istanza, qui da intendere integralmente riportate e trascritte;
  - Entro il termine assegnato, il creditore non ha presentato alcuna memoria e/o documento a supporto della menzionata pretesa creditoria;

RITENUTO di dover escludere, per le motivazione di cui sopra, l'istanza di insinuazione in massa passiva, prot. n. 38640 del 30/7/2025, del Geol. Paolo Mozzicato, meglio generalizzato in atti;

VISTO l'art. 254 del TUEL;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Escludere**, per le motivazione di cui in premessa, l'istanza di insinuazione in massa passiva, prot. n. 38640 del 30/7/2025, del Geol. Paolo Mozzicato, meglio generalizzato in atti.
2. **Dare atto** che la presente pratica sarà censita nell'apposito elenco delle istanze escluse dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 257 del D.lgs. n. 267/00 quale allegato al piano di estinzione della massa passiva di cui all'art. 256, comma 8 del medesimo decreto legislativo.
3. **Notificare**, per il tramite degli uffici comunali preposti, il presente atto al creditore interessato, nei termini di legge, con l'avvertenza che a far data dalla ricezione del relativo provvedimento di diniego

decorrono i termini di impugnazione innanzi al Tar Sicilia, Sez. CT, consistenti in giorni 60, oppure innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 dalla medesima data.

4. **Pubblicare** la presente deliberazione all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione dedicata all'OSL del sito istituzionale a cura dell'ufficio segreteria del Comune;

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

dott. Giuseppe Sapienza

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE SAPIENZA
Firmato il 24/09/2026 13:59
Seriale Certificato:
123350564992018609762400797144543167444
Valido dal 09/05/2025 al 09/05/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

dott. Giovanni Torre

GIOVANNI
TORRE
24.09.2026
16:55:54
GMT+02:00

dott. Giuseppe Bartorilla

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Bartorilla
Firmato il 24/09/2026 13:55
Seriale Certificato: 33060625
Valido dal 26/08/2025 al 26/08/2028
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3